



**UNIRE**

**LIBRO GENEALOGICO  
DEI  
CAVALLI DI PURO SANGUE INGLESE**

***STUD BOOK  
THOROUGHBRED HORSES***

**VOLUME XXXIV  
2011**

U.N.I.R.E.- AREA GALOPPO  
UFF. STUD BOOK  
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 283/A  
00147 ROMA - ITALY  
TEL.: +3906518971 - FAX: +390651897456 - E-MAIL: s.zattini@unire.it

## AVVERTENZE

---

Il Volume XXXIV del Libro Genealogico (Stud Book) dei Cavalli di Puro Sangue Inglese nati in Italia ed importati, comprende notizie riguardanti il periodo compreso tra il 12 dicembre 2009 al 15 luglio 2011.

La raccolta dei dati e la compilazione del volume sono state curate dall'U.N.I.R.E.-Area Galoppo presso cui sono depositati i documenti riguardanti i cavalli di puro sangue inglese, nati in Italia ed importati.

Roma, luglio 2011

## INDICE DELLE SEZIONI

REGOLAMENTO DELL'ENTE .....	IV
LEGENDA .....	XVII
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI DELLO STUD BOOK DI RIFERIMENTO .....	XVIII
ANALISI STATISTICA .....	XX
INDICE ALFABETICO .....	XXI
ELENCO PULEDRI NATI NEL 2009 - 2010 SECONDO L'ORIGINE PATERNA .....	1
ELENCO PULEDRI NATI NEL 2009 - 2010 SECONDO L'ORIGINE MATERNA .....	52
REGISTRAZIONI TARDIVE SECONDO L'ORIGINE PATERNA .....	228
REGISTRAZIONI TARDIVE SECONDO L'ORIGINE MATERNA .....	256
ELENCO STALLONI IMPORTATI .....	307
ELENCO FATTRICI IMPORTATE .....	308
ELENCO CAVALLI IMPORTATI .....	313
ELENCO DEI CAVALLI ESPORTATI DEFINITIVAMENTE .....	432
ELENCO DEI CAVALLI PUBBLICATI SENZA NOME AI QUALI LO STESSO È STATO ASSEGNATO SUCCESSIVAMENTE .....	466
AGGIUNTE E RETTIFICHE AI PRECEDENTI VOLUMI .....	469
LIBRO ANNESSO .....	470



UNIRE

**REGOLAMENTO DELL'ENTE  
RELATIVAMENTE ALLA REGISTRAZIONE DI  
CAVALLI DI P. S. I. NELLO STUD BOOK ITALIANO**

***THE RULES OF U.N.I.R.E. FOR THE REGISTRATION OF  
THOROUGHBRED HORSES IN THE ITALIAN STUD BOOK***

## **ART. 1 - SOGGETTI ISCRITTI**

Nello Stud Book del purosangue tenuto dall'U.N.I.R.E. sono iscritti i cavalli nati in Italia che risultino essere il prodotto di un accoppiamento tra uno stallone p.s.i. e una fattrice p.s.i., entrambi iscritti nello Stud Book Italiano o in quello tenuto dalla paritetica Autorità straniera approvato dall'International Stud Book Committee (I.S.B.C.). Non possono essere registrati presso l'U.N.I.R.E. né iscritti nello Stud Book i prodotti nati da inseminazione artificiale o da trasferimento di ovuli ed embrioni o nati tramite manipolazione genetica.

Costituiscono condizioni per l'iscrizione nello Stud Book Italiano:

- l'accertamento dell'identità e della genealogia del cavallo, sia sulla base del rilevamento dei dati segnaletici, che sulla base dell'esito del test di parentela con i suoi ascendenti dichiarati, disposto nei casi e secondo le modalità stabilite dal successivo art. 3;
- l'effettuazione di tutti gli adempimenti stabiliti dai successivi artt. 4 e 5, disciplinanti, rispettivamente il controllo degli accoppiamenti e la registrazione dei prodotti nati in Italia.

## **ART. 2 - NOZIONE DI ALLEVATORE**

E' allevatore il proprietario o l'affittuario della fattrice al momento della nascita del prodotto.

## **CAVALLI NATI IN ITALIA**

Sono italiani tutti i cavalli nati in Italia.

## **ART. 3 - CONTROLLO DEGLI EMOTIPI E/O D.N.A.**

Non possono essere registrati presso l'U.N.I.R.E. i cavalli per i quali non sia stata accertata la compatibilità con i genitori tramite D.N.A. o emotipo.

L'U.N.I.R.E. può controllare in qualunque momento l'identità di un cavallo attraverso il test del D.N.A. o dell'emotipo.

Se dal test di parentela risulta che un prodotto non può discendere dallo stallone e/o dalla fattrice indicati, lo stesso viene dichiarato dall'U.N.I.R.E. non registrabile e il suo certificato non verrà emesso. Il proprietario e l'allevatore del cavallo dichiarato non registrabile possono chiedere che venga effettuato un nuovo test di parentela analizzando nuovi campioni biologici del prodotto e dei genitori; a tale richiesta deve essere allegato, a titolo di deposito, l'importo stabilito dall'U.N.I.R.E., che viene incamerato nel caso in cui tale esame confermi che il prodotto non può discendere dallo stallone e/o dalla fattrice dichiarati. Qualora l'allevatore o il proprietario di un cavallo rifiuti di farlo sottoporre al prelievo del sangue per il controllo dell'emotipo o del D.N.A. e/o del test di parentela, il cavallo viene dichiarato dall'U.N.I.R.E. non registrabile. E' fatto obbligo a tutti i proprietari di stalloni funzionanti in Italia di presentare domanda all'U.N.I.R.E., entro il 31 gennaio di ogni anno, per far sottoporre gli stessi al prelievo del sangue per la determinazione dell'emotipo e/o del D.N.A., qualora non sia stata già effettuata. In caso di mancata presentazione della domanda (nella quale deve essere indicato il luogo di permanenza del cavallo) non verranno emessi i certificati di origine dei prodotti nati da tali stalloni.

## **ART. 4 - CONTROLLO ACCOPPIAMENTI**

Ogni stallone p.s.i., al momento dell'accoppiamento, deve essere provvisto dell'attestato di approvazione per la monta rilasciato dalla Commissione Nazionale Approvazione Stalloni di Pregio istituita presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in conformità della legge 15 gennaio 1991 n. 30 e successivo D.M. 04 febbraio 1999 n. 20336. E' fatto obbligo ai gestori delle stazioni di fecondazione di comunicare all'U.N.I.R.E. ogni 30 giorni l'elenco delle fattrici coperte dagli stalloni di p.s.i. con l'indicazione delle date dei singoli salti. I gestori delle stazioni di fecondazione sono responsabili dell'identificazione delle fattrici che vengono presentate agli stalloni. A tal fine, le stesse devono essere accompagnate dal loro libretto segnaletico, nel quale devono essere annotate, a cura dei veterinari che le eseguono, le vaccinazioni e le misure profilattiche cui sono sottoposte; nel caso in cui la fattrice giunga alla stazione di monta sprovvista del libretto segnaletico, la stessa potrà essere coperta, salvi i controlli dell'Ente, previa identificazione da parte di un veterinario che dovrà riportare i dati segnaletici in un certificato veterinario in forma descrittiva e grafica, da allegare alla dichiarazione mensile. I gestori delle stazioni di fecondazione devono redigere e sottoscrivere i certificati degli interventi fecondativi e consegnarli al proprietario o affittuario della fattrice. Qualora una fattrice venga coperta da più stalloni, devono essere rilasciati i certificati di ogni accoppiamento.

## **ART. 5 - REGISTRAZIONE DEI PRODOTTI NATI IN ITALIA**

A) L'allevatore deve comunicare la nascita del puledro all'U.N.I.R.E. entro 10 giorni dall'evento. Nella comunicazione di nascita devono essere indicati: a) la data di nascita; b) il nome del padre e della madre; c) il sesso; d) il mantello; e) il luogo ove si trova il soggetto.

B) Entro sei mesi dalla nascita del foal l'allevatore deve inoltrare all'U.N.I.R.E. la relativa domanda di registrazione allegando i seguenti documenti:

1) Certificato di intervento fecondativo (C.I.F.)

Nel caso in cui la fattrice sia stata coperta all'estero deve essere trasmesso il certificato di intervento fecondativo previsto dalla normativa vigente nel Paese dove è avvenuto l'accoppiamento.

2) il modulo di richiesta del nome da attribuire al prodotto (indicandone, in ordine preferenziale, più di uno);

3) attestato di versamento del diritto di segreteria, stabilito dall'U.N.I.R.E., sul conto corrente postale intestato all'Ente. Trascorso il termine di sei mesi dalla nascita, e fino al 31 dicembre dell'anno di nascita, la domanda di cui alla lettera B) dovrà essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai nn. 1 e 2, dall'attestato di versamento di un importo pari al triplo di quello stabilito dall'U.N.I.R.E..

L'Ente, acquisito il verbale di identificazione del prodotto, redatto da un medico veterinario incaricato dall'U.N.I.R.E. su apposito modulo predisposto dall'Ente, accertati l'adempimento di quanto sopra e l'origine di p.s.i. del prodotto, ne dispone la registrazione nello Stud Book del p.s.i.

Nel caso in cui uno degli ascendenti del cavallo non fosse iscritto nello Stud Book del p.s.i., ma nel libro ad esso annesso, anch'esso verrà registrato nel libro annesso allo Stud Book del p.s.i.

Sono iscritti nello Stud Book soltanto i prodotti i cui ascendenti risultino iscritti in Stud Book approvati dall'International Stud Book Committee.

In caso di motivato impedimento, l'U.N.I.R.E., purché sia stato ottemperato a quanto disposto dal presente articolo alle lettere A) e B), può autorizzare la registrazione nello Stud Book Italiano del prodotto con domanda presentata oltre il 31 dicembre dell'anno di nascita e comunque non oltre il 4° anno, previa effettuazione del test di parentela e previo inoltro all'Ente del certificato veterinario attestante gli attuali dati segnaletici del prodotto, da confrontarsi con quelli rilevati alla nascita a spese del proprietario.

In caso di accoglimento della domanda di registrazione, il richiedente è tenuto a versare un diritto di segreteria di importo quintuplicato, se la stessa domanda è stata presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita, di importo decuplicato se presentata in epoca successiva.

In nessun caso l'U.N.I.R.E. può accettare in deposito attestazioni sostitutive di un certificato di origine di puledri le cui madri non siano state coperte da riproduttori maschi debitamente approvati alla monta ai sensi della legge 15 gennaio 1991 n. 30 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 04 febbraio 1999 n. 20336 e funzionanti in stazioni di monta autorizzate dalle competenti Autorità.

Se al momento della presentazione della comunicazione di nascita venisse rilevata una durata di gestazione anormale e cioè inferiore a 300 giorni o superiore a 380 giorni, l'U.N.I.R.E. ordina una inchiesta prima di procedere alla registrazione del prodotto.

L'Ente ha facoltà di far controllare in qualunque momento, nel modo che riterrà più opportuno, l'identità degli stalloni, delle fattrici e dei puledri.

## **ART. 6 - REGISTRAZIONE CAVALLO IMPORTATO**

### **I) CAVALLI IMPORTATI DEFINITIVAMENTE O IMPORTATI TEMPORANEAMENTE**

Ai fini della registrazione di cavalli nati all'estero, o nati in Italia precedentemente esportati definitivamente, sia in caso di importazione definitiva che temporanea di durata prevista superiore a nove mesi, deve essere depositata presso gli uffici dell'Ente entro 60 giorni dall'importazione la seguente documentazione:

- 1) domanda di registrazione compilata in tutte le sue parti sottoscritta dal proprietario, all'atto dell'importazione, o dallo spedizioniere da lui incaricato, corredata se necessario, dalla richiesta del nome;
- 2) libretto segnaletico regolarmente vistato; qualora i dati riportati sul libretto segnaletico e sul certificato di esportazione siano scritti in lingua diversa da quella francese o inglese, dovrà essere prodotta traduzione giurata degli stessi;
- 3) copia della bolla doganale di importazione o altro documento equipollente, attestante l'entrata in Italia;
- 4) copia della documentazione sanitaria, rilasciata dall'Autorità competente, attestante l'importazione del cavallo in Italia dal Paese di provenienza;
- 5) certificato veterinario redatto da un medico veterinario, sul quale dovranno essere riportati i dati segnaletici del cavallo al momento dell'importazione, sia in parte grafica che descrittiva; tale certificazione dovrà riportare anche il numero di microchip o dell'eventuale dichiarazione della non rilevabilità dello stesso;

- 6) certificato attestante le performances del cavallo nella sua carriera di corse rilasciato dall'Ente ippico dell'ultimo Paese in cui è allenato;
- 7) attestato di versamento del diritto di segreteria stabilito dal Consiglio di Amministrazione sul conto corrente postale dell'Ente.

Tuttavia, la registrazione potrà aver luogo solo a seguito di acquisizione del certificato di esportazione emesso dall'Ente paritetico estero, a seguito di richiesta inoltrata dal proprietario o dallo spedizioniere incaricato dallo stesso.

Sono comunque registrati ed iscritti nello Stud Book soltanto i prodotti importati i cui ascendenti risultino iscritti in Stud Book approvati dall'International Stud Book Committee.

Qualora la documentazione prevista dal primo comma sia depositata oltre il termine di 60 gg. e comunque entro 120 gg. dalla data di importazione, il diritto di segreteria è triplicato; oltre 120 gg. e fino a 180 giorni dalla data di importazione il diritto è quintuplicato. Oltre i 180 giorni è decuplicato.

## **II) IMPORTAZIONE TEMPORANEA PER ATTIVITA' RIPRODUTTIVA**

Per la registrazione ed iscrizione nello Stud Book di riproduttori temporaneamente importati in Italia non è richiesta l'acquisizione del certificato di esportazione, ma deve essere depositata presso gli uffici dell'ente entro 60 giorni dall'importazione la seguente documentazione:

- 1) copia del libretto segnaletico;
- 2) nulla osta per attività riproduttiva (cosiddetto BCN), rilasciato dall'autorità ippica del Paese di provenienza del soggetto;
- 3) certificato veterinario attestante i dati segnaletici del riproduttore, all'atto dell'importazione, redatto da un medico veterinario italiano, sia nella parte grafica che nella parte descrittiva sul modulo predisposto dall'Ente; tale certificazione dovrà essere comprensiva anche della lettura del microchip o dell'eventuale dichiarazione della non rilevabilità dello stesso;
- 4) attestato del versamento del diritto di segreteria ordinario previsto al n. 7 del capo I del presente articolo;
- 5) domanda di registrazione compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal proprietario, al momento dell'importazione, o dallo spedizioniere da lui incaricato;
- 6) copia della bolla doganale di importazione o altro documento equipollente, attestante l'entrata in Italia del riproduttore;
- 7) copia della documentazione sanitaria, rilasciata dall'Autorità competente, attestante l'importazione del cavallo in Italia dal Paese di provenienza.

Qualora la documentazione prevista dal precedente comma fosse depositata oltre il termine di 60 gg. e comunque entro 120 gg. dalla data di importazione, il diritto di segreteria è triplicato; oltre 120 gg. e fino a 180 giorni dalla data di importazione il diritto è quintuplicato, oltre i 180 giorni è decuplicato.

La validità del visto di esportazione è di nove mesi. Entro tale scadenza, prima del ritorno nel paese di provenienza, il libretto segnaletico deve essere trasmesso all'U.N.I.R.E. per l'apposizione del visto, secondo le modalità e gli adempimenti di cui all'art. 111 capo I del Regolamento.

Scaduto il termine di validità, indicato al comma precedente, del visto all'esportazione temporanea, apposto dall'Autorità del Paese di provenienza, se il riproduttore rimane in Italia ulteriormente, a cura del proprietario dovrà procedersi alla trasformazione da temporanea a definitiva importazione.

## **ART. 7 - LIBRETTO SEGNALETICO**

Il libretto segnaletico dei cavalli nati in Italia viene compilato dall'U.N.I.R.E. nelle sue parti descrittive e messo a disposizione del proprietario del cavallo il quale deve far controllare l'esattezza dei dati segnaletici in esso riportati da un veterinario, che deve provvedere a riportare i dati stessi nel grafico facente parte del libretto. Il libretto segnaletico deve accompagnare tutti i movimenti del cavallo sia in Italia che all'estero. In esso devono essere indicate, da medici veterinari autorizzati dall'U.N.I.R.E. o da una competente Autorità, le vaccinazioni e le misure profilattiche alle quali i cavalli siano sottoposti, con apposizione della fustella del prodotto usato, annullata con l'indicazione leggibile della data di somministrazione; gli stessi medici veterinari devono, inoltre, riportare nell'apposito spazio, il motivo del vaccino, la data e il luogo della vaccinazione e il loro timbro e apporre la loro firma.

## **ART. 8 - NOMI**

### **A) NOME DEL CAVALLO NATO IN ITALIA**

Un cavallo non può partecipare a corse o essere messo in razza (risprodursi) se prima non gli sia stato imposto un nome. Per i cavalli nati in Italia il nome deve essere imposto all'atto della registrazione. La registrazione di un cavallo senza nome è consentita. Qualora un cavallo fosse stato registrato senza nome l'allevatore od il nuovo proprietario del cavallo, deve richiedere all'Ente l'assegnazione del nome **ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI NASCITA**, inoltrando, oltre al modulo previsto, anche l'attestato del versamento dello specifico diritto di segreteria, fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Qualora tale richiesta sia presentata **DOPO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI NASCITA E COMUNQUE PRIMA DELL'ISCRIZIONE DEL CAVALLO AD UNA CORSA**, tale diritto di segreteria è raddoppiato.

Non si può imporre ad un cavallo il nome di un altro cavallo se non dopo 5 anni dal suo decesso; qualora tale evento non sia stato comunicato il termine è elevato a 20 anni dalla nascita.

Unica eccezione può essere fatta nel caso in cui il nome da assegnare è già appartenuto ad un cavallo deceduto che non abbia mai corso, purché la richiesta del nome sia effettuata dallo stesso allevatore/proprietario.

Il termine è elevato a 15 anni dopo la morte per nomi che siano già appartenuti a stalloni in razza in Italia e a 10 anni dopo la morte per nomi che siano già appartenuti a fattrici, in razza in Italia.

Nel caso in cui il decesso non sia stato comunicato, il nome è disponibile dopo 35 anni dalla nascita se appartenuto ad uno stallone, dopo 25 anni se appartenuto ad una fattrice.

Inoltre, non possono essere attribuiti nomi:

- 1) che figurano nella Lista Internazionale dei Nomi Protetti;
- 2) che sono composti da più di 18 lettere comprese linee e spazi;
- 3) che appartengono a personalità, salva autorizzazione scritta degli interessati o dei loro discendenti;
- 4) che sono seguiti da cifre;

- 5) composti o che includono iniziali, cifre, trattini, punti, virgole, segni, punti esclamativi, parentesi, segni di frazione, due punti, punto e virgola;
- 6) che suggeriscono e hanno un significato volgare, osceno o ingiurioso, considerati di cattivo gusto, che possono offendere dei gruppi religiosi, politici o etnici;
- 7) identici o somiglianti, per ortografia o pronuncia, ad altri nomi protetti o già registrati appartenenti ad un cavallo con meno di 10 anni di differenza di età;
- 8) che inizino con altro segno diverso da una lettera;
- 9) che sono già registrati per un fratello o un genitore del cavallo per il quale si richiede il nome.

L'U.N.I.R.E. può non consentire la registrazione di un nome ove motivi di particolare rilievo lo rendano necessario o anche solo opportuno.

## **B) NOME DEL CAVALLO NATO ALL'ESTERO E IMPORTATO**

I cavalli nati all'estero e importati in Italia conservano il nome loro assegnato dall'Ente del Paese di nascita. Il nome deve essere sempre seguito dalla sigla del paese di nascita. Se all'atto dell'importazione il cavallo è senza nome, il suo proprietario deve richiedere, tramite l'U.N.I.R.E., all'Ente paritetico del Paese di origine del cavallo, il benestare su un elenco di nomi da lui indicati.

## **C) CAMBIO DEL NOME**

E' consentito il cambio del nome di un cavallo nato in Italia che non abbia mai corso o non si sia mai riprodotto, su richiesta scritta dell'allevatore o del proprietario, accompagnata dal relativo diritto di segreteria. Tale diritto non è dovuto quando il cambio sia richiesto dall'Ente.

## **ARTICLE 1 - REGISTERED HORSES**

In the Thoroughbred Stud Book kept by U.N.I.R.E. are included horses foaled in Italy which are the progeny of a mating between a thoroughbred stallion and a thoroughbred mare, both registered in Italian Stud Book or in Stud Book approved by the International Stud Book Committee (I.S.B.C.).

Horses which have been conceived or are born by artificial insemination or embryo or ovule transfer or genetic manipulation cannot be registered with U.N.I.R.E. nor be included in Italian Stud Book.

The following are considered as conditions for entry in the Italian Stud Book:

- ascertainment of the animal's identity and genealogy either on the basis of its distinctive marks or on the basis of the results of the parentage testing with its stated sire and dam, when this is directed in the circumstances and following the procedures set out in Art. 3 below;
- fulfilment of all the procedures set out in articles 4 & 5 below which rule respectively the control of mating and the registration of stud book certificates of foals born in Italy.

## **ARTICLE 2 - DEFINITION OF BREEDER**

Breeder is the owner or the leaseholder of the dam when the foal is dropped.

## **HORSES FOALED IN ITALY**

Are considered as Italian bred all horses born in Italy.

## **ARTICLE 3 - CONTROL OF BLOOD/DNA TYPES**

No foals which have not been Blood or D.N.A. parentage tested can be accepted for registration with U.N.I.R.E. The blood-type or D.N.A. profile of a horse foaled in Italy or abroad constitutes an element of its identification and U.N.I.R.E. may direct enquiries based on comparison tests of bloodtypes or D.N.A. profiles.

If parentage testing shows that a foal is excluded to be the progeny of either the sire and/or the dam stated, this foal is pronounced as "Unregistered" by U.N.I.R.E. and its certificate is not issued.

The owner and breeder of a horse which is regarded as "Unregistered" can ask to repeat the parentage testing; they must add to this request, as a deposit, a sum fixed by U.N.I.R.E. which will be cashed if this test evidences that the foal is excluded to be the progeny either of the sire and/or the dam stated.

If the breeder or the owner of a horse refuses that a blood sample is taken for the purpose of typing, that horse is pronounced as "Unregistered" by U.N.I.R.E.

All proprietors of a stallion at stud in Italy must apply to U.N.I.R.E. by 31st January of each year to ask for taking blood samples for determining the bloodtype and/or D.N.A. in case this had not been already directed by this body.

If this application is not received (on which shall appear the stud where the horse is kept) the stud book certificates of the foals by that stallion will not be issued

.

## **ARTICLE 4 – CONTROL OF MATINGS**

Every thoroughbred stallion at the time of covering must be provided with the declaration of approval for covering released by the National Committee for Approval of Good Quality Stallions appointed by the "Ministero delle Politiche Agricole e Forestali" according to the Law n° 30 of 15 January 1991 and further Decree of the Ministry n° 20336 of 4 February 1999

Stud farm managers must communicate to U.N.I.R.E. every 30 days the list of mares which were covered by thoroughbred stallions, showing the dates of each service. Stud farm managers are responsible for identification of the mares which go to stallions. For this purpose, the mares should be accompanied by their passport in which are reported vaccinations and medical treatments by the veterinarians who did the administration; if a mare arrives at a stud farm without her passport, she may be covered, provided that identification is made by a veterinarian who will report her written and diagrammatical description to be attached to the monthly return as mentioned in second paragraph above.

Stud farm managers must fill in and sign the covering certificates and deliver them to the owner or leaseholder of the mare. In case the mare was covered by more than one stallion, certificates of each mating must be released.

## **ARTICLE 5 - REGISTRATION OF FOALS BORN IN ITALY**

A) Breeders must give notice of a foaling to U.N.I.R.E. within ten days from the foaling. The foaling declaration will show: a) the date of birth; b) the names of the sire and the dam; c) the sex; d) the coat colour; e) the location where the foal is kept.

B) Within six months from the foaling, the breeder shall apply to U.N.I.R.E. for the foal's registration and forward the prescribed form duly filled in, annexing the following papers:

- 1) Covering Certificate. If the mare has been covered in another country, it is required the Covering Certificate as issued by the foreign Stud Book authority of that country.
- 2) the naming application form to assign a name to the foal (it is requested to indicate more than one name, in order of preference, in the case they were not available);
- 3) the report of payment of the fee for registration fixed by U.N.I.R.E., made on the postal account of U.N.I.R.E. After six months from the date of birth and up to the 31st December of the year of birth, the fee will be tripled.

U.N.I.R.E. will include the horse in the Italian Stud Book once it receives the Identification Certificate compiled by a nominated Veterinary Surgeon on the appropriate form and it has ascertained the thoroughbred origin of the produce and if the above procedures have been followed.

If one of the ascendants of a horse is not registered in the Thoroughbred Stud Book but in the Appendix, this one will be registered in the Appendix to the Thoroughbred Stud Book as well.

In the Stud Book are registered only the foals whose ascendants are registered in the Stud Books approved by the International Stud Book Committee. If a justified prevention occurred and provided that the procedures in A) and B) above of this article have been followed, U.N.I.R.E. may accept the registration in the Stud Book when the application is made after the 31<sup>st</sup> December of the year of birth and in









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































